

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 97/35/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia è discussa in pubblica udienza, ritualmente e tempestivamente richiesta, e decisa in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato e la sentenza appellata merita la conferma siccome immune da vizi logici e ben argomentata. Invero la ripresa fiscale di Euro 585.129,67 relative a fatture Unipower S.r.l., giustificate dall'Ufficio quale prestazioni inesistenti appare del tutto ingiustificata e arbitraria. Proprio il 4° comma dell'art. 109 TUIR conferma l'inerenza dei costi dedotti per provvigioni che appaiono costi certi e congrui (il fatturato del settore "marino" nel 2005 ammonta ad Euro 26.736.000,00 contro l'iniziale 1993 di Euro 715.809,00). La tesi dell'Ufficio - sfornita di ogni qualsivoglia principio o indizio in violazione dell'onere probatorio a lui incombente ex art. 2697 Cod. civile - non appare per nulla convincente ove indugia sulla natura dei contratti provvigionali tra Unipower S.r.l. e Saim S.p.A. stipulati il 19-3-1993 e il 19-5-1995. I due contratti stipulati da due entità giuridiche distinte - Unipower S.r.l. da un lato e Saim S.p.A. - sono sottoscritte da coloro che legittimamente le rappresentano e perciò le possono impegnare legalmente nel tempo in cui ricoprono le rispettive cariche di Amministratore Unico o di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Deve infine sottolinearsi che in tema di costi documentati da fatture regolari come nel caso in esame che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti non spetta al contribuente provare che le operazioni sono effettive ma spetta all'amministrazione che adduce la falsità del documento e quindi l'esistenza di un maggior imponibile, provare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture in realtà non sono mai state poste in essere (cfr. Cass. Civ. Sez. V, n. 18710 del 23-11-2005, n. 1023 del 18-1-2008 e Cassazione, sez. tributaria 6-102009, n. 21317).

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio.

PQM

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive Euro 4.000,00 oltre accessori di legge